

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (“CGC”)

Versione: agosto 2018

Le presenti CGC della società Falegnameria Engl & C. S.n.c. di Engl Hermann (“Società”), con sede in Italia, 39032 Campo Tures (BZ), via Industriale 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 01070560212, disciplinano tutti gli ordini e le forniture di prodotti della Società (“Prodotti”), ordinati – anche in futuro – dai clienti della Società.

1. Conclusione del contratto

- 1.1 L’ordine dei Prodotti effettuato dal cliente costituisce una proposta vincolante per la conclusione del contratto relativo ai Prodotti (“Ordine”).
- 1.2 Il contratto s’intende concluso soltanto (a) con l’espressa accettazione dell’Ordine da parte della Società mediante invio della conferma d’ordine (“Conferma d’Ordine”) oppure (b) tacitamente mediante la consegna dei Prodotti (“Contratto”). Qualora la Conferma d’Ordine dovesse essere difforme dall’Ordine, il cliente dovrà proporre eventuali contestazioni per iscritto entro 3 giorni dalla ricezione della Conferma d’Ordine; in difetto, le difformità si intendono tacitamente accettate.
- 1.3 Il Contratto tra la Società ed il cliente è costituito da (a) la Conferma d’Ordine e (b) le presenti CGC. In caso di discordanza tra le previsioni contenute nella Conferma d’Ordine e quelle delle presenti CGC prevalgono le previsioni della Conferma d’Ordine.
- 1.4 Qualsiasi termine diverso dal o integrante il Contratto ed in generale tutte le condizioni generali di contratto del cliente si intendono rifiutate e non diverranno tacitamente parte del Contratto neanche qualora contenute nell’Ordine o qualora si faccia riferimento ad essi in un momento successivo.

2. Prezzi – Variazioni ed aggiunte

- 2.1 I prezzi indicati si intendono al netto di IVA, spese di trasporto, carico, imballaggio e montaggio („Corrispettivo“), salvo che sia diversamente ed espressamente pattuito per iscritto.
- 2.2 Per qualsiasi variazione o aggiunta richiesta dal cliente o necessaria durante l’esecuzione del Contratto (incluso qualsiasi aumento delle quantità del materiale utilizzato) sarà adeguato il Corrispettivo.

3. Pagamento

- 3.1 Il pagamento dei Prodotti è effettuato alle scadenze indicate nella Conferma d’Ordine e dovrà avvenire in Euro – presso la sede della Società – mediante bonifico bancario (senza spese per il beneficiario) sul conto corrente indicato dalla Società.
- 3.2 In caso di pagamento tardivo la Società potrà applicare, oltre agli interessi, anche spese amministrative per diffide pari ad EUR 25,00 per ciascuna diffida ed incaricare, ad esempio, agenzie di recupero credito, restando salvo ogni altro diritto (incluso al risarcimento del maggior danno) della Società.

4. Consegna

- 4.1 Qualora non diversamente ed espressamente convenuto per iscritto, la consegna avviene EXW (luogo di carico presso la sede della Società in Campo Tures, Italia) Incoterms® 2010, le cui regole si intendono incorporate nel Contratto mediante il presente riferimento.
- 4.2 Qualsiasi indicazione relativa a termini di consegna sono da considerarsi indicativi e non vincolanti, a meno che non siano stati indicati dalla Società come fissi e vincolanti. La Società comunicherà i termini di consegna effettiva non appena siano stati determinati con precisione. In caso di mancata accettazione da parte del cliente, per giustificato motivo, dei termini di consegna effettiva, il cliente informerà prontamente la Società e concorderà immediatamente con la Società i nuovi termini di effettiva consegna, restando inteso che il cliente dovrà prendere consegna dei Prodotti al più presto possibile.
- 4.3 Le parti convengono espressamente che la Società potrà effettuare consegne parziali.
- 4.4 Se e nella misura in cui consentito dalla legge, i Prodotti rimarranno nella proprietà della Società fino al pagamento integrale degli stessi.
- 4.5 Qualsiasi materiale di imballaggio sarà smaltito a rischio e spese del cliente, a meno che la Società vi provveda spontaneamente a propria discrezione.

5. Garanzie e responsabilità

- 5.1 La Società garantisce, ai sensi e termini di legge, che i Prodotti sono privi di vizi, difetti e difformità. In nessun caso possibili variazioni dovute al legno, materiale o struttura (ad esempio colore, venatura, struttura e simili) potranno essere considerate vizi, difetti o difformità.
- 5.2 Il cliente dovrà immediatamente ed accuratamente verificare i Prodotti al momento della consegna oppure non appena sia stato messo in condizioni di verificarli.
- 5.3 Vizi, difetti e difformità apparenti non potranno essere più fatti valere se (a) il cliente, nonostante l’invito fattogli dalla Società, tralascia di

procedere alla verifica ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, (b) il cliente riceve la consegna dei Prodotti senza riserve oppure (c) non denuncia i vizi, difetti o difformità alla Società entro 8 giorni dalla consegna. La lettera (c) è soltanto applicabile qualora non siano applicabili né la lettera (a), né la lettera (b).

- 5.4 Qualora il Contratto dovesse qualificarsi appalto, il cliente dovrà denunciare i vizi, difetti e difformità occulti – a pena di decadenza - entro 20 giorni dalla scoperta. Qualora il Contratto dovesse qualificarsi vendita, il cliente dovrà denunciare i vizi, difetti e difformità occulti – a pena di decadenza – entro 8 giorni dalla scoperta.
- 5.5 In caso di vizi, difetti e difformità imputabili alla Società ai sensi del Contratto, la Società avrà, innanzitutto, la facoltà di eliminare tali vizi, difetti e difformità a proprie spese (mediante riparazione o sostituzione); in alternativa, il Corrispettivo sarà proporzionalmente diminuito, a seconda del rimedio che possa essere ritenuto più ragionevole tenuto conto delle circostanze del caso concreto e degli interessi di entrambi le parti.
- 5.6 Se e nella misura consentita dalla legge, la responsabilità della Società è limitata (a) riguardo al “se” della responsabilità ai casi di dolo o colpa grave ed in ogni caso (b) riguardo al “quanto” del relativo risarcimento all’importo che è stato corrisposto dal cliente per i Prodotti in questione.

6. Impianti ed apparecchi tecnici

- 6.1 Qualora il Contratto abbia per oggetto, in tutto o in parte, impianti o apparecchi tecnici, questi saranno acquistati, su mandato del cliente, da terzi e la Società non presta alcuna garanzia al riguardo.
- 6.2 Agli impianti o apparecchi tecnici ordinati dal cliente si applica la garanzia del produttore. I relativi manuali d’uso e certificati di garanzia, se disponibili, saranno consegnati dalla Società contestualmente alla consegna dei Prodotti.

7. Forza maggiore

- 7.1 Qualora una delle parti non dovesse essere in grado di adempiere ai propri obblighi nascenti dal Contratto per cause imprevedibili e insuperabili, al di fuori del controllo delle parti (ad esempio guerra, tumulto o sciopero, disturbo di esercizio, incidenti stradali e problemi durante il trasporto, forze della natura, mancanza di materie prime o componenti, atti di terzi come inadempimenti contrattuali da parte dei fornitori etc.), ciò non potrà essere considerato come inadempimento.
- 7.2 In questi casi la parte impossibilitata di adempiere dovrà immediatamente comunicare all’altra parte la causa e l’estensione della forza maggiore (nonché la cessazione della stessa) e le parti dovranno prendersi cura di raggiungere un accordo su come procedere. Entrambe le parti potranno recedere dal Contratto se la causa di forza maggiore resti insuperabile per un periodo notevole.

8. Varie

- 8.1 Il Contratto costituisce l’intero contratto in relazione all’oggetto dello stesso. Tutte le offerte e accordi precedenti si intendono risolti per mutuo consenso. Ogni modifica ed integrazione al Contratto, incluso alla presente clausola 8.1, necessita della forma scritta.
- 8.2 Qualora il cliente dovesse, eccezionalmente, qualificarsi come consumatore ai sensi della legislazione a tutela dei consumatori, si applicano le relative previsioni inderogabili.
- 8.3 Qualora, anche nell’ipotesi di cui alla clausola 8.2 che precede, determinate clausole (o parti di esse) del Contratto dovessero essere invalide o inefficaci, ciò non pregiudicherà la validità ed efficacia delle restanti clausole (o delle restanti parti di esse).

9. Legge applicabile e foro competente

- 9.1 Le presenti CGC ed il Contratto in generale sono soggetti esclusivamente alla legge della Repubblica Italiana, con esclusione dell’applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 (CISG).
- 9.2 Per qualsiasi controversia derivante dalle o relativa alle presenti CGC ed al Contratto in generale sarà competente in via esclusiva il Foro di Bolzano (Italia).